

23 APRIL 2024

LEGAL MEMO

DISCIPLINA DELLE MOTO D'ACQUA



Introduzione

L'uso delle moto d'acqua è regolamentato dal **D.lgs. n. 171 del 18.05.2005** (Codice della Nautica da Diporto).

In particolare, sono tre gli articoli di riferimento:

1. L'**art. 3** prevede che per moto d'acqua *“si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno”*.
2. L'**art. 27** prevede che le moto d'acqua:
 - a. Sono escluse dall'obbligo di iscrizione nell'Archivio Telematico Centrale delle Unita da Diporto, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.
 - b. Possono navigare **entro un miglio** di distanza dalla costa. La navigazione e le modalità di utilizzo delle moto d'acqua sono disciplinate dall'**Autorità** marittima (o della navigazione interna) territorialmente competenti.
3. L'**art. 39** prevede l'obbligatorietà della **patente nautica**.

Come previsto dal sopramenzionato art. 27, la navigazione e le modalità di utilizzo delle moto d'acqua viene disciplinata attraverso le ordinanze delle **locali Capitanerie di Porto**, che possono disciplinare in maniera più stringente il loro utilizzo.

Di seguito, le ordinanze delle principali Capitanerie di Porto nel Golfo di Napoli.

* * * * *

Circondario Marittimo di Napoli

Nel Circondario Marittimo di Napoli è in vigore l'**Ordinanza n. 25 del 2017**, la quale all'**art. 10** contiene la disciplina relativa alle moto d'acqua e similari, il cui utilizzo deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) è assolutamente **vietata** la navigazione:
 1. **all'interno dei porti** del Circondario Marittimo ed a 500 metri dall'imboccatura degli stessi;
 2. ad una **distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti** marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 3. **oltre 1 miglio** dalla costa;

4. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai **500 metri** dalle navi **mercantili o militari alla fonda**;
 5. ad una distanza inferiore a **500 metri** dagli **impianti** fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
 6. in luoghi dove sfocino **canali e collettori** di qualunque genere;
 7. indipendentemente dalla distanza dalla costa, nei **mesi di luglio, agosto e settembre** la circolazione degli scooters acquatici è vietata nella fascia di mare del litorale napoletano compresa **tra il Circolo Posillipo** (Mergellina) e **l'isolotto della Gaiola** (Capo Posillipo).
- b) La navigazione è consentita esclusivamente nelle **ore diurne**, nella fascia di mare compresa tra i **500 metri dalla costa fino ad 1 miglio**, in condizioni meteo-marine favorevoli e con l'obbligo degli occupanti di indossare la **cintura di salvataggio** ed il **casco** rigido protettivo, omologato ai sensi della vigente normativa in materia.
- c) Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo sono consentiti solo nei **corridoi appositamente concessi**. In tale ipotesi, nello specchio acqueo antistante devono essere collocati, a cura del concessionario, appositi **gavitelli** che segnalino la presenza del corridoio di lancio (e, quindi, il divieto di balneazione).
- d) Nelle manovre di partenza e rientro a terra, all'interno dei corridoi di lancio, i conduttori dei suddetti natanti devono usare ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti e tenere rotte per quanto più possibile perpendicolari alla costa. In particolare, nella fase di allontanamento o di atterraggio nei predetti corridoi, i conduttori dovranno mantenere una velocità (comunque **non superiore a 3 nodi**) tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, al fine di evitare che le emissioni di scarico e quelle acustiche abbiano ad arrecare danno o fastidio ai bagnanti o agli altri fruitori delle spiagge.
- e) In mancanza di appositi corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza, gli scooter acquatici e unità similari hanno l'obbligo di attraversare le zone di mare interdette alla loro navigazione **a motore spento**.

Per la conduzione degli acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste altresì le seguenti condizioni d'esercizio:

- a) **Patente nautica**;
- b) Gli acqua-scooter devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno **automatico**, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di **caduta** del conduttore, ovvero in caso di condotta non regolamentare degli stessi. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca – sterzo con ritorno automatico);

- c) Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette **posizioni di guida**;
- d) Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito nel relativo **certificato di omologazione**, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica;
- e) L'acquascooter deve essere dotato di **polizza assicurativa obbligatoria** per la responsabilità civile;
- f) La partenza e l'arrivo in costa degli acquascooter, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli **appositi corridoi di lancio**.

A bordo dovranno essere presenti le dotazioni previste dal Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

Circondario Marittimo di Capri

L'**art. 10** dell'**Ordinanza n. 15 del 2014** del Circondario Marittimo di Capri contiene esattamente le stesse prescrizioni contenute nell'ordinanza del Circondario Marittimo di Napoli.

Circondario Marittimo di Pozzuoli

L'**art. 12** dell'**Ordinanza n. 45 del 2022** prevede che le unità da diporto a motore, comprese le moto d'acqua (o acquascooter o jet ski), devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque **non superiore a 3 (tre) nodi**, aumentando gradualmente la velocità solo fuori dall'imboccatura, oltre la fascia riservata alla balneazione, nel rispetto della disciplina dei limiti di navigazione fissata dall'Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Napoli.¹

Le unità a motore devono dare la **precedenza** alle unità non a motore ed evitare fumi ed emissioni acustiche che possano arrecare disagi o molestia ai bagnanti.

Regno di Nettuno (Ischia e Procida)

In aggiunta a quanto previsto dall' Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Napoli sopra richiamata, l'**art. 16** del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 luglio 2009**, recante approvazione del regolamento di esecuzione e

¹ Ordinanza n. 62 del 2013

di organizzazione dell'area marina protetta del Regno di Nettuno, prevede che **nell'Area Marina Protetta non è consentito l'utilizzo** di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili. Il transito delle moto d'acqua è consentito **esclusivamente con rotta perpendicolare** alla costa, al solo scopo di raggiungere le zone esterne all'area marina protetta, con le seguenti modalità:

- a) In **zona B**, a velocità non superiore a **5 nodi**;
- b) In **zona C**, a velocità non superiore a **5 nodi**, entro la distanza di **300 metri** dalla costa, e a velocità non superiore a **10 nodi**, oltre la distanza di **300 metri** dalla costa, sempre in assetto dislocante.

Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia

In aggiunta a quanto previsto dall' Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Napoli sopra richiamata, l'**art. 14 dell'Ordinanza n. 115 del 2022** prevede che nel Circondario marittimo di Castellammare di Stabia, la navigazione degli scooter acquatici e simili può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e sotto la responsabilità di chi la esercita. Alle suddette unità è fatto divieto di navigare:

- a) Nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia;
- b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; c) oltre 1 (uno) miglio dalla costa; d) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione; e) nell'ambito dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante.

In navigazione in entrata/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Cordiali saluti.

E.MORACE&CO.

.....



* * * * *

Per qualsiasi chiarimento o ulteriori informazioni contattare:

Alessandro Malangone – email: a.malangone@morace.com

Eduardo Morace – email: e.morace@morace.com

Tel.: +39 081 420 61 06
Via Guantai Nuovi, 11
80133 – Napoli (Italy)

Tel.: +39 02 38 31 92 32
Via San Maurizio, 19
20123 – Milano (Italy)